



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dirigenza

Ministero della Giustizia

Corte Suprema di Cassazione

USCITA - 05/01/2018 16:43:52 - 0000257



All'Organizzazione Sindacale Co.S.P.
alla c.a. del Segretario Generale Nazionale
sig. Domenico Mastrulli
PEC: segreteriageneralecoosp@pec.it

Oggetto: Sivu Marioara, operatore giudiziario, area II, F2, in servizio nella Corte di Cassazione. Assenza del 10 gennaio 2016, decurtazione stipendiale. Nota sindacale.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione Sindacale concernente l'argomento in oggetto, si conferma la correttezza dell'operato di questa Corte.

Al riguardo si rappresenta:

- che per il giorno 10 febbraio 2016 risulta un accesso al pronto soccorso;
- che conseguentemente trova applicazione ai fini del trattamento economico l'orientamento applicativo ARAN n. 253 del 6.11.2015 (vedi allegato).

Cordiali saluti

Il Dirigente
Vincenzo Di Carlo

06/11/2015

 M_253_Orientamenti_applicativi

E' possibile equiparare la prestazione sanitaria in regime di pronto soccorso al ricovero ospedaliero ed ai successivi giorni di convalescenza, ai fini del trattamento economico da corrispondere?

In proposito, si richiama la normativa contrattuale applicabile alla questione in esame, che deve rinvenirsi nell'art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL del 16.05.1995, in base al quale l'indennità di amministrazione deve essere interamente corrisposta per le malattie pari o superiori a quindici giorni, in caso di ricovero ospedaliero o in day-hospital e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Tale previsione si connota per il suo carattere speciale e di maggior favore rispetto alla disciplina generale applicabile ai primi nove mesi di assenza per malattia (nel corso dei quali viene erogata l'intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio).

Dalla formulazione letterale della predetta disposizione, pertanto, si evince che la stessa risulta applicabile esclusivamente alle fattispecie ivi indicate, senza possibilità di estensione, in via analogica, ad ulteriori e diverse ipotesi.

Peraltro, si segnala che, con riferimento alla decurtazione del trattamento economico per i periodi di assenza per malattia, è intervenuto l'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che ha anche individuato le fattispecie escluse da tale decurtazione. In merito alla definizione dell'ambito di applicazione delle citate esclusioni, si rinvia agli orientamenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente nella interpretazione di norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, che possono essere rinvenuti sul relativo sito internet.